

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014  
672/2014/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO - 31 MARZO 2015, DELLE  
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI  
TUTELA E MODIFICHE AL TIVG. AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI UG<sub>3</sub> E UG<sub>3T</sub>**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2014

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e l'allegato regolazione delle tariffe per il servizio di Trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e l'allegato Regolazione delle Tariffe dei servizi di Distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2014-2019, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 458/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 458/2014/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 460/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 608/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 608/2014/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 16 dicembre 2014, protocollo Autorità 0036685, di Snam Rete Gas (di seguito: nota 16 dicembre 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;

- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità, dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
  - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di

quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;

- b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12 del TIVG;
  - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella n. 8 del TIVG;
  - d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
    - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
      - a)  $QTF_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
      - b)  $QTV_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
    - al comma 8.2, che l'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- $QTE^k$  è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;

- $E^k$  è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- $k$  sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota  $QTE^k$  di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[ \frac{0,070249}{0,25} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k}$$

dove:

- $CP_u^k$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- $CR_r$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- $CM^k$  è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- al comma 8.4, che l'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1 lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$  è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- $\lambda$  è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002120;
- al comma 8.5, che l'elemento  $QTV_t$  della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- al comma 8.7, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento  $QTF_i$  per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di  $QTE^k$ ,  $CM^k$  ed  $E^k$  attribuiti ai singoli impianti di

distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento  $QTF_i$ .

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il valore dell'elemento  $QT_{PSV}$ , a copertura del trasporto nazionale, è stato fissato pari al costo per trasportare il gas, dal punto di entrata di Passo Gries, rilevante ai fini dei flussi di gas provenienti dall'*hub* TTF, al PSV;
- la deliberazione 608/2014/R/GAS ha approvato, con riferimento all'anno 2015, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas, modificando di conseguenza i valori degli elementi  $QT_{PSV}$  e  $QTF_i$ , rispettivamente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e dei costi di trasporto dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, nonché il valore della percentuale  $\lambda$  riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
- con nota 16 dicembre 2014 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità i dati di cui al comma 8.7 del TIVG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- attualmente il valore di  $QT_{MCV}$  a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
  - $CV^I$ , corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas, pari a 0,001000 euro/Smc;
  - $CV^{BL}$ , corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas, pari a 0,001000 euro/Smc;
  - $CV^{OS}$ , corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10, pari a 0,009000 euro/Smc;
- la trasformazione del valore dell'elemento  $QT_{MCV}$ , di cui al precedente punto, da euro/Smc a euro/GJ è effettuata considerando un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
- la deliberazione 458/2014/R/COM ha, tra l'altro, stabilito che, a decorrere dall'1 gennaio 2015 il valore del corrispettivo unitario variabile  $CV^{FG}$ , a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, sia fissato nella misura di 0,0614 centesimi di euro/Smc;

- la variazione di cui al precedente punto modifica di conseguenza l'elemento  $QT_{MCV}$ .

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'Autorità ha previsto:
  - a) specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza;
  - b) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, nell'ambito della disciplina della vendita e della distribuzione nei casi di morosità dei clienti finali di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i saldi dei suddetti meccanismi siano coperti, per quanto riguarda:
  - a) i meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità, dall'elemento  $UG_{3UI}$  della componente  $UG_3$  della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 40.3 lettera h) della RTDG (di seguito: componente  $UG_3$ ) e dall'elemento  $UG_{3FT}$  della componente  $UG_3$  e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $UG_{3T}$ , di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG;
  - b) il meccanismo disciplinato dal TIMG, dall'elemento  $UG_{3INT}$  della componente  $UG_3$ ;
- i volumi relativi al servizio erogato nel 2014 e le stime relative ai prelievi dell'anno 2015 fanno registrare una contrazione dei quantitativi di gas soggetti all'applicazione delle suddette componenti, rispetto ai quantitativi utilizzati per determinare i loro attuali valori.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$  relativi al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015;
- con riferimento all'elemento  $QT_{MCV}$ , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, modificarne il valore a

seguito della variazione del valore del corrispettivo  $CV^{FG}$ , aggiornando la Tabella n. 8 del TIVG;

- con riferimento all'elemento  $QT_{PSV}$ , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella n. 12 del TIVG;
- con riferimento alla componente  $QT_{i,t}$  relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare:
  - per l'anno 2015:
    - a) i valori dell'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella n. 5;
    - b) il valore della percentuale  $\lambda$  riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
  - per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015, il valore dell'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno aggiornare gli elementi della componente  $UG_3$  ( $UG_{3UB}$ ,  $UG_{3FT}$ , e  $UG_{3INT}$ ) e la componente  $UG_{3T}$ , per tenere conto della stima della contrazione dei volumi soggetti all'applicazione di tali componenti, a parità di necessità di gettito;
- sia a tal fine opportuno, a decorrere dall'1 gennaio 2015, valorizzare le suddette componenti quantificandole in maniera prudenziale

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015, i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$ , di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

**Articolo 2**

*Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2015 dell'elemento  $QTV_t$*

2.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015, il valore dell'elemento  $QTV_t$ , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,016561 euro/GJ.

**Articolo 3**

*Modifiche al TIVG*



- 3.1 A partire dall'1 gennaio 2015, il TIVG è modificato nei termini sotto indicati:
- al comma 8.4 le parole “fissata pari a 0,002120” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,002218”;
  - le Tabelle n. 5, n. 8 e n. 12 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

**Tabella n. 5 – Elemento  $QTF_i$**

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,880213
Ambito nord orientale	0,739054
Ambito centrale	0,875091
Ambito centro-sud orientale	0,827697
Ambito centro-sud occidentale	0,784481
Ambito meridionale	0,706353

**Tabella n. 8 – Elemento  $QT_{MCV}$**

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall' 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014</i>	<i>Dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014</i>	<i>Dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014</i>	<i>Dall'1 gennaio 2015</i>
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,040784	0,065447	0,076584	0,285566	0,301506

**Tabella n. 12 – Elemento  $QT_{PSV}$**

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall' 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014</i>	<i>Dall'1 gennaio 2015</i>
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,127751	0,142812	0,150291

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni in tema di componente $UG_3$*

- 4.1 A decorrere dall'1 gennaio 2015 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura  $UG_3$ , di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

4.2 Il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG3T, di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG, è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

**Articolo 5**  
*Disposizioni finali*

5.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*